



1. **COMUNE DI LAMON**
2. **(Provincia di Belluno)**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

**Oggetto: REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE
PER LE FUNZIONI TECNICHE: APPROVAZIONE.**

L'anno duemilaventi il mese di settembre il giorno trenta, nella sede municipale, si è riunita la giunta comunale.

Presiede la seduta il sindaco Ornella Noventa.

Partecipa il segretario comunale Francesco Pucci.

| Nome e cognome | | Presente/ Assente |
|----------------------------|---------------------|------------------------------|
| Ornella Noventa | Sindaco | Presente |
| Federico Faoro | Vice Sindaco | Assente |
| Corinna Largo | Assessore | Assente |
| Mariuccia Resentera | Assessore | Presente |
| Eric Girardini | Assessore | Presente |

Il presidente, sussistendo il numero legale dei presenti, dà avvio alla trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione del 30/09/2020, n. 72 ad oggetto: “Regolamento per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche: approvazione”, allegata alla presente e ritenuto di approvarla.

VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49, d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.

Con voti palesi favorevoli unanimi.

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la proposta di deliberazione del 30/09/2020, n. 72 ad oggetto: “Regolamento per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche: approvazione”, allegata alla presente

Proposta di deliberazione di giunta comunale n. 72 del 30-09-2020

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE: APPROVAZIONE.

Premesso:

- che con delibera di giunta comunale del 20.09.2016, n. 47 è stato approvato il “*Regolamento per la ripartizione del fondo per la progettazione e l’innovazione*” previsto dall’articolo 93, commi da 7 bis a 7 quater del d.lgs. 163/2006 ss.mm.;
- che con il d.lgs. 50/2016 è stato approvato il codice dei contratti pubblici, successivamente modificato dal d.lgs. 56/2017 (disposizioni integrative e correttive del codice) e dalla l. 205/2017 (bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), con il quale sono stati disciplinati gli incentivi per il personale dipendente connessi alle attività delle funzioni tecniche;
- che con delibera di giunta comunale del 05.09.2017, n. 55 sono state approvate le direttive per lo svolgimento delle trattative relative al C.C.D.I.T. sui criteri per la ripartizione del fondo per la produttività anno 2017-2018;
- che con delibera di giunta comunale del 17.10.2017, n. 68 è stato autorizzato il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del C.C.D.I.T. come da preintesa stipulata in data 4/10/2017;
- che in data 09/11/2017 l’Unione Montana Feltrina ha sottoscritto, anche per conto del Comune di Lamon, l’accordo con le organizzazioni sindacali per gli incentivi delle funzioni tecniche.

Premesso altresì:

- che ai sensi dell’art. 113, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, il fondo risorse finanziarie per le funzioni tecniche (di seguito per brevità denominato “*fondo*”) è costituito da risorse finanziarie di ammontare non superiore al 2% degli importi posti a base di gara dei lavori, servizi e forniture (di seguito per brevità indicati con “l.ss.ff.”) del Comune;
- che tutti i contratti pubblici di l.ss.ff. sono interessati dall’applicazione del fondo a partire dalla programmazione della spesa fino al collaudo purché sia stato redatto un progetto ai sensi dell’art. 23 d.lgs. 50/2016 e, per ss.ff., che tale progetto sia di importo superiore ad euro 10.000,00;
- che il fondo è ripartito per l’80% tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono funzioni tecniche e i loro collaboratori mentre il restante 20% è destinato per:
 - l’acquisto da parte del Comune di beni, strumentazioni e tecnologie elettroniche (hardware e software) per la predisposizione e il controllo dei documenti e degli atti di programmazione, progettazione, esecuzione e collaudo di l.ss.ff.;
 - l’istituzione di una struttura stabile a supporto del responsabile unico del procedimento (di seguito per brevità denominato “RUP”), anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione;
 - l’organizzazione di attività formativa specifica per tutti i dipendenti che partecipano alle attività del presente articolo;
 - i tirocini formativi e di orientamento o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Vista la deliberazione Sezione regionale di controllo per la Lombardia, 93/2018/PAR, con la quale si chiarisce che:

- l’adozione del regolamento che disciplina gli incentivi tecnici di cui all’art. 113 del d.lgs. 18.04.2016, n. 50 rimane una condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo, perché esso è destinato ad individuare le modalità ed i criteri della ripartizione, oltre alla percentuale, che comunque non può superare il tetto massimo fissato dalla legge (Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 353/2016/PAR);

- nulla impedisce che il regolamento possa disporre anche la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche espletate dopo l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici e prima dell'adozione del regolamento stesso, utilizzando le somme già accantonate allo scopo nel quadro economico riguardante la singola opera (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 185/2017/PAR; Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 353/2016/PAR).

Vista la deliberazione n. 6/SEZAUT/2018/QMIG Corte dei conti Sezione delle autonomie con la quale viene enunciato il seguente principio di diritto: *“Gli incentivi disciplinati dall’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall’art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017.”*

Vista la deliberazione N. 26/SEZAUT/2019/QMIG Corte dei conti Sezione delle autonomie con la quale viene enunciato il seguente principio di diritto: *“Gli incentivi tecnici previsti dall’articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, così come integrato dal comma 5-bis dello stesso articolo, maturati nel periodo temporale che decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso, fino al giorno anteriore all’entrata in vigore del citato comma 5-bis (1° gennaio 2018), sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all’articolo 1, comma 236, della legge n. 208/2015, successivamente modificato dall’articolo 23 del d.lgs. n. 75/2017, pur se la provvista dei predetti incentivi sia già stata predeterminata nei quadri economici dei singoli appalti, servizi e forniture.”*

Vista la deliberazione n. 2/SEZAUT/2019/QMIG Corte dei conti Sezione delle autonomie con la quale:

- nelle premesse viene rilevato che: *“... Negli appalti di lavori di manutenzione è possibile realizzare, in astratto, tutte le attività tecniche previste dal secondo comma dell’art. 113, anche se, in concreto, le stesse risultano compatibili con interventi di manutenzione (soprattutto straordinaria) contrassegnati da elevata complessità, i quali possono richiedere, da parte del personale tecnico-amministrativo, un’attività di programmazione della spesa, di valutazione del progetto o di controllo delle procedure di gara e dell’esecuzione del contratto rispetto ai termini del documento di gara, esattamente come qualunque altro appalto di lavori, servizi o forniture.*

Per gli interventi di manutenzione ordinaria di più semplice realizzazione, invece, la possibilità di svolgere le funzioni tecniche è esclusa, il più delle volte, o dall’assenza di un progetto da attuare o perché l’amministrazione procede all’affidamento con modalità diverse dalla gara, la quale costituisce presupposto indefettibile della norma ai fini della determinazione del fondo vincolato (facendo l’art. 113 espreso riferimento all’ “importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara”). Presupposto ulteriore per il riconoscimento degli incentivi, oltre al rispetto del tetto annuo lordo del 50% del trattamento economico complessivo ed alla previa adozione di un atto interno di natura regolamentare diretto a stabilire criteri e modalità di ripartizione delle risorse tra gli aventi diritto, è che le funzioni tecniche svolte dai dipendenti siano “necessarie” per consentire “l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti”. L’attività manutentiva, pertanto, deve risultare caratterizzata da problematiche realizzative di particolare complessità, tali da giustificare un supplemento di attività da parte del personale interno all’amministrazione affinché il procedimento che regola il corretto avanzamento delle fasi contrattuali si svolga nel pieno rispetto dei documenti posti a base di gara, del progetto, nonché dei tempi e dei costi programmati, aumentando, in tal modo, l’efficienza e l’efficacia della spesa ...”;

- nel dispositivo viene enunciato il seguente principio di diritto: *“Gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall’art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) possono essere*

riconosciuti, nei limiti previsti dalla norma, anche in relazione agli appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità.”

Vista la deliberazione Sezione regionale di controllo per la Lombardia, 110/2020/PAR, con la quale, non rilevandosi valide motivazioni per discostarsi dalla precedente e costante giurisprudenza, il collegio ritiene non applicabile all’istituto del “*project financing*“ la disciplina di cui all’art.113 del d.lgs. 18.04.2016, n. 50.

Visto l’art. 76, comma 1, lettera a) del d.lgs. 19.04.2017, n. 56, efficace a far data dal 20.05.2017, il quale stabilisce che: “*1. All'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "per la realizzazione dei singoli lavori" sono sostituite dalle seguenti: "per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture;"*”.

Visto l’art. 216, comma 1. d.lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm., il quale stabilisce che: “*1. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore [NdT 19.04.2016] nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice [NdT 19.04.2016], non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.”*

Visto il CCDI del 06.11.2019 e, segnatamente, gli artt. 17 e 18, con i quali sono stati introdotti limiti ai compensi derivanti da norme di legge per i titolari e i non titolari di posizioni organizzative.

Ritenuto di proporre l’approvazione del “*Regolamento per ripartizione del fondo incentivante delle funzioni tecniche*”, conforme alle disposizioni sopra citate.

Dato atto che dalla presente proposta di deliberazione non derivano oneri finanziari diretti ma solo indiretti da quantificare volta per volta in relazione ai singoli provvedimenti di liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche.

PROPONE

3. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta;
4. di approvare il “*Regolamento per ripartizione del fondo incentivante delle funzioni tecniche*”, allegato sub A) alla presente proposta di deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;
5. di comunicare la delibera di approvazione della presente proposta di deliberazione alle organizzazioni sindacali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il presidente
F.to Ornella Noventa

Il segretario comunale
F.to Francesco Noventa

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA**

Artt. 49 e 147-bis, comma 1. d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.

Vista la proposta di deliberazione del 30-09-2020 n.72 ad oggetto “REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE: APPROVAZIONE”, si esprime parere Favorevole in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa e in ordine alla regolarità tecnica della stessa.

Lamon, 30-09-2020

Il responsabile dell'ufficio
F.to Enrica Faoro

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Artt. 49 e 147-bis, comma 1. d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.

Vista la proposta di deliberazione del 30-09-2020 n.72 ad oggetto “REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE: APPROVAZIONE”, si esprime parere Visto in ordine al controllo preventivo di regolarità contabile e in ordine alla regolarità contabile della stessa.

Lamon, 30-09-2020

Il responsabile dell'ufficio
F.to Nicola Todesco

**ALBO PRETORIO
ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

Art. 124 d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.

Il sottoscritto Stefano Slongo certifica che duplicato informatico della delibera di giunta comunale del 30-09-2020, n. 71 ad oggetto: “REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE: APPROVAZIONE” è stato pubblicato all'albo pretorio dal giorno 07-10-2020 ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il responsabile della pubblicazione
F.to Stefano Slongo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Nicola Todesco certifica che la presente delibera:

è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio;
è divenuta esecutiva il giorno 18-10-2020 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3.
d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.)

Il responsabile dell'ufficio
F.to Nicola Todesco